

## REGOLAMENTO DEI PARTECIPANTI

Approvato dal Consiglio Generale di Indirizzo  
il 9 novembre 2006

*Testo modificato e integrato dal  
Consiglio Generale di Indirizzo Il 17 luglio 2008*

### **Art. 1**

#### ***Oggetto***

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto, stabilisce le condizioni e le modalità per l'acquisizione della qualifica di Partecipante della Fondazione medesima e disciplina lo status delle diverse categorie di Partecipanti ammesse.

Eventuali modifiche e integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio Generale di Indirizzo, in conformità alle vigenti norme statutarie.

### **Art. 2**

#### ***Partecipanti della Fondazione***

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 dello Statuto della Fondazione, i membri della Fondazione sono così individuati:

- a) Partecipanti Sostenitori
- b) Partecipanti Istituzionali
- c) Partecipanti Volontari
- d) Partecipanti Dipendenti
- e) Partecipanti Bibliotecari
- f) Partecipanti Onorari

I criteri ed i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Partecipante alla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, che è altresì competente a decidere ogni successiva modifica in ordine agli stessi.

### **Art. 3**

#### ***Domanda di partecipazione***

Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla Fondazione acquisendo una delle qualifiche di cui alle lettere a) b) c) d) e) del precedente art. 2, devono provvedere ad inoltrare al Consiglio Generale di Indirizzo una richiesta scritta, redatta in conformità al modulo allegato al presente Regolamento, che deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto richiedente:
  - se Persona Fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
  - se Persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica (SpA, srl, ente pubblico ecc), sede, codice fiscale/partita IVA, indicazione del legale rappresentante, una presentazione dell'ente ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal soggetto giuridico richiedente.
- b) la descrizione del tipo di contribuzione alla Fondazione e la dichiarazione da parte del richiedente di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto sia il Regolamento vigenti al momento della presentazione della domanda; se tale contribuzione consiste in beni in natura ovvero in diritti, è necessario indicare il valore dei medesimi, secondo una relazione peritale di stima, da allegare alla domanda.
- c) l'indicazione dell'eventuale impegno pluriennale a contribuire alla Fondazione da parte del soggetto richiedente;
- d) eventuali e ulteriori indicazioni correlate alla qualifica associativa richiesta.

#### **Art. 4**

##### ***Procedure di ammissione***

Le deliberazioni relative al conferimento della qualifica di Partecipante e all'inquadramento nelle categorie individuate al precedente art. 2 sono assunte dal Consiglio Generale d'Indirizzo e sono inappellabili.

Entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione, il Consiglio Generale d'Indirizzo procederà all'accettazione della richiesta, ovvero comunicherà la mancata accettazione dell'istanza, motivando il diniego.

Per talune categorie di Partecipanti, il Consiglio Generale d'Indirizzo potrà deliberare una modalità semplificata e generalizzata di presentazione della domanda di partecipazione e di accettazione della medesima, nonché di rinnovo annuale della partecipazione alla Fondazione.

Qualora sia reputato opportuno per l'attività della Fondazione, i rapporti tra la Fondazione medesima e i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio Generale di Indirizzo definisce l'ammontare dei contributi annuali relativi alle categorie di Partecipanti previste per l'esercizio finanziario successivo.

#### **Art. 5**

##### ***Convenzioni speciali***

Il Presidente della Fondazione, o un suo delegato, può procedere alla sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici o privati che prevedano forme agevolate o comunque differenti di adesione per determinate persone (a titolo esemplificativo: dipendenti, collaboratori, utenti di tali soggetti), anche eventualmente assumendo impegni a propria volta.

#### **Art. 6**

##### ***Partecipanti Sostenitori***

Possono fare richiesta per diventare Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e le associazioni non riconosciute.

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5, il conferimento del-

la qualifica comporta il versamento di un contributo annuo al fondo di gestione in denaro, servizi o diritti, determinato dal Consiglio Generale di Indirizzo e modulato in base alle seguenti categorie:

<b>Junior</b> ( <i>fino a 18 anni</i> ) :	<b>€ 10,00</b>
<b>Ordinario</b> ( <i>18-60 anni</i> ) :	<b>€ 20,00</b>
<b>Senior</b> ( <i>oltre 60 anni</i> ) :	<b>€ 10,00</b>
<b>Benemerito:</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>Ente o associazione:</b>	<b>€ 100,00</b>

Ai fini del conferimento della qualifica di Sostenitore, per “servizi” si intendono prestazioni di attività anche professionale di particolare rilievo, finalizzate a sostenere o migliorare l’operato della Fondazione, regolate da apposito contratto o convenzione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore decorre automaticamente dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale, sempre che sia stata comunque antecedentemente presentata regolare domanda di partecipazione alla Fondazione, sussistano i requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica richiesta e la domanda non sia stata respinta dal Consiglio di Gestione entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Per i soggetti che dispensino servizi o cedano diritti la qualifica di Partecipante Sostenitore decorrerà dal momento in cui venga sottoscritto l’apposito contratto o convenzione con la Fondazione.

Il rinnovo per gli anni successivi al primo della partecipazione alla Fondazione può avvenire con le seguenti modalità:

- nel caso di versamento del contributo annuale in denaro, sarà sufficiente che il nuovo versamento sia effettuato entro il 10° giorno successivo alla scadenza;
- nel caso di Partecipante che dispensi servizi o ceda diritti, sarà necessario il rinnovo dell’apposito contratto con la Fondazione.

## **Art. 7**

### ***Partecipanti Istituzionali***

Possono fare richiesta per diventare Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere, gli Enti territoriali, le Università, le Accademie e gli Istituti Culturali in genere.

Il conferimento della qualifica comporta il versamento di un contributo annuo in denaro oppure in beni, servizi, distacco di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali da destinare al Fondo di gestione o a quello di dotazione.

Qualora il Consiglio Generale di Indirizzo lo ritenesse opportuno, il valore del contributo annuo potrà essere determinato sulla base di una perizia eseguita da un esperto, nominato di comune accordo dalla Fondazione con il richiedente e a spese di quest'ultimo.

Qualora il soggetto richiedente intendesse destinare il proprio contributo annuale al fondo di gestione del tutto o in parte ad attività, servizi o progetti specifici, dovrà indicare nella domanda di adesione detta attività, servizio o progetto e altresì il periodo temporale per il quale intende mantenere la qualifica di Partecipante Istituzionale.

In ogni caso, il rapporto tra Fondazione e Partecipanti Istituzionali sarà regolato da convenzioni nelle quali si dovranno determinare reciproci impegni e, in particolare, le modalità e la misura con le quali ciascun Partecipante fornirà le proprie competenze alle attività della Fondazione.

## **Art. 8**

### ***Partecipanti Volontari***

Possono fare richiesta per diventare Partecipanti Volontari le persone fisiche che intendano prestare la propria opera a favore della Fondazione per almeno 50 ore annue.

La qualifica di Partecipante Volontario ha durata di 12 (dodici) mesi e decorre automaticamente dal giorno successivo all'accettazione della domanda di partecipazione da parte del Consiglio Generale di Indirizzo, che dovrà essere comunicata entro 90 giorni dal ricevimento, purché sussistano i requisiti per l'accettazione della stessa in base ai criteri definiti dal Consiglio.

Per ottenere il rinnovo per gli anni successivi al primo sarà sufficiente che il partecipante confermi per iscritto la propria disponibilità al rinnovo.

## **Art. 9**

### ***Dipendenti e bibliotecari***

Possono fare richiesta per diventare Partecipanti i dipendenti della Fondazione che intendano prestare gratuitamente la propria opera a favore della Fondazione per almeno una giornata lavorativa all'anno. La qualifica di Partecipante Dipendente decorre automaticamente dal giorno successivo alla presentazione della domanda, sempre che al momento della richiesta lo stesso ricopra la qualifica di dipendente della Fondazione.

In ogni caso nella domanda di ammissione, il richiedente dovrà specificare con quali modalità, fra quelle individuate dalla Fondazione, intenda adempiere alla contribuzione annuale.

Il personale operante, a qualsiasi titolo, presso le biblioteche dei comuni aderenti alla Fondazione, può chiedere di diventare partecipante bibliotecario senza obbligo di versare somme di denaro o di conferire beni o altre utilità.

## **Art. 10**

### ***Partecipanti Onorari***

Il Consiglio Generale di Indirizzo, anche su proposta degli altri organi della Fondazione, può deliberare il conferimento della qualifica di Partecipante Onorario a personalità del mondo della cultura o delle professioni che, per qualità, titoli o attività possano recare un significativo contributo d'opera o di prestigio alla Fondazione medesima. Il conferimento della qualifica non comporta alcun obbligo di versamento per il Partecipante Onorario ed ha durata illimitata.

I Partecipanti Onorari si adoperano per aumentare la visibilità e il credito sociale e culturale della Fondazione; impegnandosi ad utilizzare il prestigio derivante dalla loro attività professionale per promuovere gli obiettivi e le finalità della Fondazione, per sensibilizzare i decisori e l'opinione pubblica a sostenerne – anche finanziariamente – l'attività.

## **Art. 11**

### ***Durata della qualifica***

L'appartenenza a ciascuna delle categorie di cui agli articoli 6, 7, 8 del presente regolamento permane per i dodici mesi naturali e consecutivi successivi alla data del versamento del contributo annuale o della sottoscrizione del contratto o della convenzione per la cessione di servizi o diritti.

L'appartenenza alle categorie di cui all'articolo 9 del presente regolamento termina con la cessazione dell'incarico che ha dato diritto allo status ovvero su richiesta scritta dell'interessato.

## **Art. 12**

### ***Diritti della qualifica***

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 dello Statuto la qualifica di Partecipante dà diritto a partecipare all'Assemblea Generale.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto medesimo due componenti scelti all'interno dei Partecipanti su designazione dell'Assemblea Generale concorrono a formare il Consiglio Generale d'Indirizzo.

I partecipanti sostenitori e istituzionali hanno diritto di voto in seno all'Assemblea Generale con una quota voto proporzionale al contributo fornito alla Fondazione nell'esercizio in corso. I partecipanti volontari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea Generale con una quota voto equivalente a quella dei partecipanti sostenitori ordinari. I partecipanti onorari hanno diritto di voto in Assemblea Generale con una quota voto equivalente a quella dei partecipanti sostenitori benemeriti. I partecipanti bibliotecari, nonché chiunque lavori alle dipendenze della Fondazione o abbia in corso con questa rapporti di collaborazione professionale, o ricopra nella Fondazione cariche statutarie, non hanno diritto di voto in Assemblea Generale e non possono essere designati a membri del Consiglio Generale di Indirizzo. I soggetti partecipanti che presentino diretti interessi nella votazione di specifici punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale non possono votare in merito a tali punti.

### **Art. 13**

#### ***Entrata in vigore e rinvio***

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio Generale d'Indirizzo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano lo statuto e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del regolamento.

### **Art. 14**

#### ***Esclusione e recesso***

Il Consiglio Generale d'Indirizzo decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti a tempo indeterminato per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- mancato versamento delle contribuzioni e dei conferimenti previsti dalla qualifica;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.